

STATI GENERALI DELL'IMBALLAGGIO DI LEGNO

LA RINTRACCIABILITÀ DEGLI IMBALLAGGI ORTOFRUTTICOLI: SISTEMI OPERATIVI

Loris Cicero

- Pegaso Ambiente s.r.l. -

Verona

- Giovedì' 08.02.2007 -



IL REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che
abroga direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE**

PRINCIPIO BASE


Il principio alla base del regolamento è che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.



A TAL FINE DEVE ESSERE REALIZZATO UN SISTEMA DI RINTRACCIABILITA' IN QUANTO:

La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari deve essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il **ritiro** dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.

Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di individuare almeno le imprese dalle quali e alle quali sono stati forniti i materiali e gli oggetti stessi.



DOVE È PREVISTO IL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA'

Articolo 17 Reg. CE 1935/2004

Rintracciabilità

5. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è **garantita** in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.
2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.
3. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'**etichettatura** o documentazione o informazioni pertinenti.

ETICHETTATURA

Fatte salve le misure specifiche, di cui all'articolo 5, i materiali e gli oggetti non ancora entrati in contatto con il prodotto alimentare al momento dell'immissione sul mercato sono corredati di quanto segue:


- a) la dicitura « per contatto con i prodotti alimentari» o una indicazione specifica circa il loro impiego (ad esempio come macchina da caffè, bottiglia per vino, cucchiaino per minestra) o il **simbolo** riprodotto nell'allegato II;
- b) se del caso, speciali **istruzioni** da osservare per garantire un impiego sicuro e adeguato;
- c) **il nome** o la ragione sociale e, in entrambi i casi, **l'indirizzo** o la sede sociale del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell'immissione sul mercato, stabilito all'interno della Comunità;
- d) un'adeguata **etichettatura o identificazione**, che assicuri la rintracciabilità del materiale od oggetto di cui all'articolo 17;
.....



L'AZIONE DI ASSOIMBALLAGGI

PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE DELLA RINTRACCIABILITÀ PER LE IMPRESE PRODUTTRICI DI IMBALLAGGI ORTOFRUTTICOLI IN LEGNO

PUNTI SALIENTI:


- individuazione di una metodologia comune di riferimento
 - individuazione delle procedure operative da adottare per rispondere all'obbligo previsto dal regolamento CE
- 

PRINCIPALI DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

- **LOTTO:**
Per lotto di produzione si intende l'unità di prodotto rintracciabile e che viene determinata come la produzione di una settimana.
- **CASSETTA O CASSETTA PER ORTOFRUTTA:**
E' l'imballaggio rigido in legno o fibra di legno, di forma parallelepipeda, destinato al trasporto di prodotti ortofrutticoli nonchè al loro immagazzinaggio.
- **CODICE LOTTO:**
E' il codice numerico univoco attribuito al lotto composto dal numero di settimana e dalle cifre dell'anno di riferimento.
- **CODICE PRODUTTORE:**
E' il codice alfanumerico composto dal codice attribuito da Assoimballaggi di Federlegno Arredo al singolo produttore .
- **CODICE PRODOTTO:**
E' il codice alfanumerico atto ad individuare il singolo prodotto.
- **CODICE DI RINTRACCIABILITÀ:**
E' il codice completo da apporre sull'imballaggio ortofrutticolo composto dal codice lotto, dal codice produttore e dal codice prodotto.

IL CODICE DI RINTRACCIABILITA'

ESEMPIO:



I MATERIALI

ELENCO COMPLETO CASSETTE

C	0001	CASSETTA IN LEGNO
C	0002	CASSETTA IN MDF
C	0003	CASSETTA IN MASONITE
C	0004	CASSETTA IN COMPENSATO
C	0005	CASSETTA IN TRUCIOLARE
C	0021	CASSETTA IN LEGNO E MDF
C	0031	CASSETTA IN LEGNO E MASONITE
C	0041	CASSETTA IN LEGNO E COMPENSATO
C	0321	CASSETTA IN LEGNO MDF E MASONITE
C	0421	CASSETTA IN LEGNO MDF E COMPENSATO
C	4321	CASSETTA IN LEGNO, MDF, MASONITE E COMPENSATO
C	0431	CASSETTA IN LEGNO, MASONITE E COMPENSATO
C	0032	CASSETTA IN MDF E MASONITE
C	0042	CASSETTA IN MDF E COMPENSATO
C	0432	CASSETTA IN MDF, MASONITE E COMPENSATO
C	0043	CASSETTA IN MASONITE E COMPENSATO

ESEMPI APPLICATIVI



ESEMPI APPLICATIVI

